

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 93/07/2011

Svolgimento del processo

Il signor Gi. Ma. di Gavirate ha proposto ricorso contro la cartella esattoriale n. Omissis notificatagli in data 11-06-2010 con la quale gli venivano complessivamente richiesti a titolo di imposte, interessi e sanzioni € 43.035,67. Nel mese di luglio 2009 riceveva la comunicazione dall'Agenzia delle Entrate di provvedere al pagamento di € 31.060,24 a titolo Irpef sul reddito percepito nel 2006 e soggetto a tassazione separata (liquidazione di fine rapporto). Appreso che poteva fare la rateazione del dovuto, con pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, rilevato che il timbro postale recava la data del 13-07-2009, richiedeva una rateazione di venti rate e ne versava la prima in data 12-08-2009.

Riceveva nel giugno dell'anno seguente la cartella qui impugnata. Recatosi all'Ufficio, si sentiva dire che la prima rata era stata pagata due giorni dopo, perché la data di notifica della comunicazione non era il giorno 13, ma il giorno dieci, secondo quanto risultava dalla registrazione a computer.

Nel ricorso il signor Ma. invoca l'errore scusabile anche in riferimento all'art. 10 dello statuto del contribuente. Chiede la sospensione della cartella esattoriale. Conclude chiedendo che venga disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

La Direzione Provinciale si costituiva in giudizio depositando nella Segreteria della Commissione il giorno 29-10-2010 la propria comparsa contenente le controdeduzioni.

Contesta in diritto che si tratti di un errore scusabile. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.

La Commissione concedeva la richiesta sospensione con ordinanza del 22-11-2010.

Il ricorso veniva esaminato nella pubblica udienza del 07-03-2010.

La Commissione, al fine di accertare l'esatta data della notifica della comunicazione, invitava l'Ufficio finanziario a produrre entro il 10-04-2011 l'avviso di ricevimento della comunicazione. La Direzione Provinciale produceva copia della gestione della consegna dell'atto. All'udienza del 14-04-2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

La Commissione osserva: non si può parlare di errore scusabile, perché non si tratta di errore di diritto, ma solo di errore di fatto.

Quanto alla prova della data in cui è avvenuta la comunicazione, la Commissione ritiene che l'onere non compete al ricorrente, che lo ha assolto producendo l'originale della busta: la data risultante dal timbro postale, sembra essere un 13, ma i dubbi di lettura non consentono però di approdare tranquillamente ad un 10. Per questo la Commissione ha ritenuto di dover richiedere all'Ufficio la produzione dell'originale della ricevuta di ritorno della raccomandata, quale elemento decisivo per il problema che interessa: l'avviso di ricevimento, documento decisivo ai fini della prova della data e del possesso nelle mani della sola Agenzia. Questa tuttavia non ha provveduto nel senso richiesto, limitandosi a produrre un rapporto di gestione, così che si deve ritenere che non è stata raggiunta la prova che la notifica fosse avvenuta il giorno dieci e che il versamento della prima rata fosse avvenuta in ritardo. Il ricorso deve perciò venire accolto, con il conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Va aggiunta però una considerazione.

Il ritardo sembra, in fatto, non derivare da un comportamento doloso ed è decisamente modesto. Non fa venir meno l'interesse dell'amministrazione a riscuotere ugualmente le somme. Si sarebbe così applicato il principio di collaborazione che deve sussistere tra l'amministrazione e il contribuente, come previsto dallo Statuto (legge 212/2000) e criteri di buona amministrazione avrebbero consentito di giungere allo stesso risultato del pagamento con minori impiego di tempo e di energia. Si può ben ritenere che, in questo caso, il ritardo di due giorni sia del tutto irrilevante.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.